

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Libero Giardino (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), **una associazione** avente la seguente *denominazione*: "**LIBERO GIARDINO APS**", da ora in avanti denominata "**associazione**", **con sede legale** nel Comune di **Valdidentro (So)** e con *durata illimitata*. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

- 2.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.
L'associazione in particolare intende:
promuovere il benessere del bambino e delle famiglie, creando una rete di supporto reciproco, condivisione e confronto, ispirandosi ai principi della pedagogia dolce.
L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del D.Leg 117/2017 Art5 comma 1 lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2.2 **L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2.3 **Scopi dell'associazione sono in particolare:**
- a) **promuovere percorsi** all'interno dei quali il bambino sia al centro del suo processo di apprendimento e crescita, che vedano l'adulto come riferimento non invasivo ma di supporto, in caso di bisogno;
 - b) **promuovere uno stile di genitorialità più consapevole**, che si ponga come obiettivo la creazione di relazioni tra adulti e bambini basate su alto contatto, empatia, razionalità e collaborazione;
 - c) **collaborare con i servizi e le realtà del territorio** per la sensibilizzazione e la costruzione di reti d'azione e riflessione in campo educativo, esperienziale, formativo, per bambini, genitori, adulti;
 - d) **diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile**, basato sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose tra le persone;
 - e) **promuovere il riconoscimento della necessità per bambini e adulti di conoscere l'ambiente naturale** tramite l'esperienza diretta, libera e continuata nel tempo;
 - f) **promuovere, diffondere, coltivare** la pedagogia nel bosco, l'apprendimento esperienziale, indoor ed outdoor, diffuso, l'outdoor education così come tutte le altre **correnti di pensiero che avvicinano le persone a una connessione vera e profonda con la natura e/o con il tessuto sociale ed urbano**;
 - g) promuovere e sostenere la ricerca pedagogica teorica ed empirica;
 - h) **promuovere attività, ed aggregare persone intorno ed iniziative e percorsi che favoriscano il mutuo aiuto** tra le famiglie **per l'espletamento delle attività di cura, sostegno, educazione e ricreazione del minore**;
 - i) **promuovere la costruzione di una rete di famiglie** che si sostenga con azioni di mutuo aiuto, sia di carattere economico sia di carattere educativo, relazionale e/o con riferimento all'accudimento ed all'educazione, tramite la partecipazione dei familiari stessi, anche in via allargata, il coinvolgimento di figure professionali e/o continuative di riferimento, l'apporto e la disponibilità di volontari;

j) promuovere lo sviluppo di progetti finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

k) promuovere le attività culturali, di interesse sociale con finalità educativa e/o ricreativa e/o esperienziale e/o solidaristica;

l) **promuovere attività, ed aggregare persone intorno** ad iniziative e percorsi, che favoriscano il **mutuo aiuto non solo interfamiliare** ma anche intergenerazionale, il sostegno alle donne, agli individui, ai gruppi, (comprensivamente: *reti di mutuo aiuto*), agli anziani, ai lavoratori precari;

m) **valorizzare** e mettere in pratica comportamenti orientati all'**autoproduzione** e/o all'**economia del dono**, agli acquisti condivisi di beni e cibo, all'**importanza del cibo**, allo **scambio comunitario**, al baratto, alla **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, all'istituzione e/o all'aggregazione con **gruppi di autoproduzione e/o acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24;

n) **sviluppare progetti ed interventi volti al riconoscimento**, e costante ricerca di messa in pratica, **del concetto di comunità educante**, intesa come un insieme di genitori, bambini, educatori, volontari, abitanti del territorio, associazioni che si relazionano e si prefiggono obiettivi di mutuo e scambievole educazione ed arricchimento personale dei bambini e degli adulti, ed in particolare di genitori o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia.

2.4 Nello specifico l'associazione promuove e sviluppa le seguenti attività:

1) **momenti, percorsi e progetti di aggregazione e di svolgimento di attività educative, didattiche, sportive, ricreative** a favore di minori, adulti e famiglie, lo svolgimento di attività di gestione di progetti organizzati prevalentemente per minori di età compresa tra 0 e 14 anni.

2) **attività di sensibilizzazione ed animazione** mediante la progettazione, organizzazione e gestione di dibattiti, convegni, incontri di studio, corsi, seminari, mostre, spettacoli ed in generale eventi **in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico**, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone, con particolare riguardo ai minori ed in genere alle persone in stato di bisogno e nell'ottica di un'apertura nei confronti del territorio e della comunità in cui l'associazione ed i suoi associati sono e sono inseriti.

3) la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione di **percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti** e, in particolare, dei genitori o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia di una genitorialità e di un approccio, nelle relazioni familiari e con i bambini, più consapevole oltre che ispirato alla risoluzione non violenta dei conflitti.

4) la **creazione di un gruppo di gioco e di esperienza**, che offra ai bambini la possibilità di partecipare a attività di esplorazione e conoscenza della natura durante tutto l'arco dell'anno, che costituisca occasione di apprendimento, educazione e relazione;

5) la **creazione di una banca del tempo tra famiglie**, con lo scopo di supportarsi favorendo lo scambio e la condivisione delle proprie competenze nella vita quotidiana all'interno della comunità educante;

6) l'**organizzazione di occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie**, dedicati a fasce d'età e bisogni diversi, come percorsi per mamme, papà e neonati, o gruppi di gioco, esperienza educative, per bambini e adolescenti;

7) la **realizzazione di attività ludiche ed educative per la famiglia** (laboratori, feste e gite), bambini ed adolescenti, adulti che prevedano attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini e adolescenti, adulti, anziani);

8) lo **sviluppo di progetti di solidarietà all'interno delle famiglie** sia di carattere educativo, relazionale e/o con riferimento all'accudimento sia tramite azioni di mutuo aiuto economico (scambio di materiali per la prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, autoproduzione, dono, etc.);

9) lo sviluppo di **progetti per favorire l'incontro delle famiglie con attività e progetti sviluppati o diretti da professionisti** che possano sostenerle, aiutarle, coordinarle;

10) lo **sviluppo di progetti e buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale**, dall'autoproduzione all'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, pubblicazioni.

11) lo sviluppo di progetti ed interventi, **percorsi formativi, esperienziali ed educativi in natura anche per adulti**, anche sotto forma di campi di soggiorno o, comunque, di corsi, eventi e progetti orientati a valorizzare culturalmente il rispetto dell'ambiente, l'esperienza formativa, educativa, emotiva in contesti naturali, in proprio e/o con altre, associazioni, enti, gruppi (anche informali, individui), istituzioni, anche attraverso forme di gemellaggio, mutuo aiuto, visite esperienziali, progetti condivisi, incontri formativi;

2.5 Lo sviluppo di **attività diverse** da quelle indicate alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017). L'indicazione di tali attività è di competenza della Assemblea.

- 2.6 L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 2.7 L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti- attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli Associati - Sostenitori)

- 3.1 Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 3.2 Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.3 Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.5 Lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine; il mantenimento della qualifica di socio è, in ogni caso, subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 3.6 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

- 4.1 Gli associati hanno il *diritto* di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 4.2 Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- 5.1 La qualifica di associato si perde per *morte*, per *morosità nel pagamento della quota associativa*; *recesso* o *esclusione*.
- 5.2 L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 5.3 L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

- 5.4 I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione (altrimenti noto anche come Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (se nominato).

ART. 7 (Assemblea)

- 7.1 Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 7.2 La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Dalla prima alla seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.
- 7.3 E' riconosciuta la facoltà di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 7.4 L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
- 7.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera sull'impugnazione delle delibere dell'Organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
 - approva eventuali altri regolamenti interni;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7.6 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 7.7 L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7.8 Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

- 8.1 L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

- 8.3 In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - formulare e/o specificare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
 - fissare gli importi, le modalità di versamento e i termini delle eventuali quote di contribuzione alla copertura delle spese per l'organizzazione ed il funzionamento di specifici progetti ed iniziative associative;
 - individuare locali e luoghi, se del caso diversi ed ulteriori rispetto la sede legale ed operativa, in cui si svolgono le attività istituzionali;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione, in prima istanza, degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominata;
 - attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o di categorie di atti determinati;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione che siano stati adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- 8.4 L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.
- 8.5 L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. E' riconosciuta la facoltà di intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità del componente, che partecipa e vota. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, intendendosi tali anche quelli partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e/o votanti per via elettronica.
- 8.6 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 8.7 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

La funzione e nomina del Tesoriere, ad accetto che per il primo mandato, è eventuale e può essere assunta da uno qualsiasi dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere, in qualità di delegato dell'Organo di Amministrazione, svolge una o più, in base al mandato ricevuto dall'Organo di amministrazione, delle seguenti funzioni e secondo le indicazioni dell'Organo di Amministrazione, improntando il proprio operato al criterio della migliore trasparenza possibile: la tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e le relative verifiche, la predisposizione del bilancio dell'associazione, la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, la predisposizione (dal punto di vista contabile) del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, se previsti, la gestione (non l'apertura, né la chiusura) del conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione. L'incarico di Tesoriere viene deliberato dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile di tale Organo successivamente al rinnovo dello stesso a cura dell'Assemblea dei Soci; il componente dell'Organo di Amministrazione della cui nomina a Tesoriere si vota non ha diritto al voto.

ART. 9 **(Presidente)**

- 9.1 Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 9.3 Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di Amministrazione oppure altri soci; provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari.
- 9.4 Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

- 10.1 L'Organo di controllo è composto da 3 membri, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 10.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 10.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

- 14.1 L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*.
- 14.2 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
 - eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - entrate derivanti dalla cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

- 15.1 L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 15.2 Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 15.3 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 .

ART. 16
(Libri)

- 16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- 16.2 Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta direttamente al Presidente dell'Organo che ne cura la tenuta, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta del socio.

ART. 17
(Volontari)

- 17.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 17.2 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*, fatta salva la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo D.Lgs. 117 del 2017. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 17.3 L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

- 18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 18.2 In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai parametri normativi fissati dalla normativa vigente ed allo stato individuati dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore (50% del numero dei volontari o 5% del numero degli associati).

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 19.1 In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 19.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.